



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Ente Regionale Parco Monti Lucretili come soggetto affidatario della gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".			
_____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI _____ L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 22/09/2020 prot. 672	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Ente Regionale Parco Monti Lucretili come soggetto affidatario della gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 20 e all'allegato B;

DATO ATTO che le funzioni relative alla *programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali, ambientali e forestali, per la salvaguardia della biodiversità di specie ed habitat [...] con particolare riferimento all'individuazione di misure di salvaguardia della rete Natura 2000* sono assolte dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", come modificato dal DPR 12 marzo 2003, n.120,
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii,
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- la Legge 14 febbraio 1994, n. 124 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992".
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito Natura 2000;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. nn. 6, 12, 22, 23, 25 e 25 bis;

VISTE le normative regionali concernenti la tutela della biodiversità vigenti sull'intero territorio regionale, in particolare:

- la Legge regionale 5 aprile 1988, n. 18 "Tutela di alcune specie della fauna minore".
- la Legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 concernente “Direttiva 92/43/CEE (Habitat) “Approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

CONSIDERATO l’articolo 6, comma 5, della citata Legge regionale n. 29/97 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che *Ai siti e alle zone di cui alla Direttiva 92/43/CEE e di cui alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27;*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011, n. 612 inerente “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813 concernente la “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii e modifica della delimitazione del SIC di cui all’Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 maggio 2019, relativo alla Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Lazio, con cui è stata designata la ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli);

RICHIAMATO il suddetto Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 ed in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 3, comma 4, per il cui effetto le regioni e le provincie autonome provvedono a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il *soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC e ZPS;*

VISTE le Deliberazioni 19 giugno 2018, n. 305 e 23 luglio 2019, n. 498 concernenti l’individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con la quale è stata affidata la gestione di 75 siti della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali istituiti o riordinati ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. a della L.R. 29/97;

CONSIDERATO altresì l’articolo 6, comma 5-bis della citata Legge regionale n. 29/97 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia;*

CONSIDERATO che una gestione territorialmente unitaria dei siti ricadenti all'interno delle aree naturali protette regionali o prossimi alle stesse, assicura una migliore coerenza e maggiori garanzie nella tutela della biodiversità, nell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e nell'impiego delle risorse umane e di quelle finanziarie;

CONSIDERATO che gli artt. 25 e 25 bis della LR 29/97 e ss.mm.ii. attribuiscono già al personale di sorveglianza e al personale tecnico, in servizio presso gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, specifiche competenze sui siti della rete Natura 2000;

RAVVISATA la necessità di affidare la gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) all'ente strumentale della Regione più vicino allo stesso, per permetterne una migliore gestione e un mirato controllo;

RITENUTO pertanto di individuare, come soggetto affidatario della gestione della ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), l'Ente Regionale Parco Monti Lucretili istituito ai sensi degli artt. 9 e 12, comma 1, lett. a, della L.R. 29/97, conformemente all'art. 55 della Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

CONSIDERATO che l'Ente Regionale Parco Monti Lucretili si avvale di personale appartenente ai ruoli della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 29/97;

CONSIDERATO che l'individuazione del soggetto affidatario della gestione della ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) di cui alla presente deliberazione è finalizzata:

- a migliorare la tutela degli habitat prioritari di interesse unionale,
- a rendere efficiente ed efficace la gestione della ZSC,
- a permettere un confronto più diretto con i portatori di interesse locali,
- a snellire le procedure amministrative relative alle attività interne alla ZSC;

CONSIDERATO che per le finalità sopra elencate è necessario che il soggetto affidatario della gestione della ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) abbia assegnate le funzioni di gestione del sito;

RITENUTO pertanto di assegnare al soggetto affidatario della gestione della ZSC le seguenti funzioni:

- attuazione delle misure di conservazione della ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), così come adottate con Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813,
- gestione degli interventi per la conservazione all'interno della ZSC, già individuate nelle misure di conservazione,
- elaborazione di proposte di modifica delle misure di conservazione e degli interventi connessi ad esse,
- adozione di specifici provvedimenti e direttive per la migliore attuazione delle misure di conservazione;

RITENUTO di potere ulteriormente affidare le seguenti funzioni, attesa la natura strumentale e pubblicistica dell'ente di gestione:

- attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 29/97,
- attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 25 bis della Legge regionale n. 29/97 in coordinamento con le specifiche disposizioni della Direzione regionale competente per la rete Natura 2000 e del *Focal Point* di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 497/2007,
- adozione degli atti finalizzati alla sottoscrizione delle misure di conservazione amministrative e contrattuali, conformemente alle misure di conservazione adottate,
- adozione di misure sito-specifiche, per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente;

VISTI gli artt. nn. 3 (Zone speciali di conservazione), 4 (Misure di conservazione), 5 (Valutazione di incidenza), 6 (Zone di Protezione Speciale), 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) e 10 (Prelievi) del DPR 8 settembre 1997, n. 357;

RITENUTO pertanto che, per gli effetti dei sopra menzionati articolati, le seguenti funzioni restino in capo alla Regione:

- comunicazione al MATTM di aggiornamento dei dati relativi agli habitat e alle specie all'interno del sito,
- adozione delle misure di conservazione, comprese quelle che implicino all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, e le ulteriori misure amministrative e contrattuali oltre a quelle sottoscritte dall'ente di gestione,
- adozione di indirizzi per la sorveglianza dello stato di conservazione di specie e habitat di interesse unionale definiti dal *Focal Point* di cui alla DGR n. 497/2007,
- adozione delle misure, su scala territoriale o regionale, per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente,
- vigilanza sull'attuazione delle funzioni affidate al soggetto affidatario della gestione della ZSC con la presente deliberazione; in caso di inerzia o persistenti e gravi inadempienze la Giunta regionale provvederà alla revoca delle funzioni affidate,
- qualsiasi ulteriore funzione non espressamente prevista nel presente atto;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 29 settembre 2020;

DATO ATTO che gli eventuali oneri, per l'attuazione delle funzioni assegnate, graveranno sul bilancio ordinario dell'ente di gestione;

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare quale soggetto affidatario della gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), l'Ente Regionale Parco Monti Lucretili istituito ai sensi degli artt. 9 e 12, comma 1, lett. a, della L.R. 29/97;
2. di assegnare all'Ente Regionale Parco Monti Lucretili, in qualità di soggetto affidatario della gestione della ZSC, le seguenti funzioni:
 - a. attuazione delle misure di conservazione della ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), così come adottate con Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813,
 - b. gestione degli interventi per la conservazione all'interno della ZSC, già individuati nelle misure di conservazione,
 - c. elaborazione di proposte di modifica delle misure di conservazione e degli interventi connessi ad esse,
 - d. adozione di specifici provvedimenti e direttive per la migliore attuazione delle misure di conservazione,
 - e. attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 29/97,
 - f. attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 29/97, in coordinamento con le specifiche disposizioni della Direzione regionale competente per la rete Natura 2000 e del *Focal Point* di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 497/2007,
 - g. adozione degli atti finalizzati alla sottoscrizione delle misure di conservazione amministrative e contrattuali, conformemente alle misure di conservazione adottate,

- h. adozione di misure sito-specifiche per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente;
- 3. di notificare la presente deliberazione all' l'Ente Regionale Parco Monti Lucretili;
- 4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3, comma 4 del D.M. 17 ottobre 2007.

Gli eventuali oneri, per l'attuazione delle funzioni assegnate con la presente deliberazione, graveranno sul bilancio ordinario dell'ente di gestione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito <http://www.regione.lazio.it> alla pagina web "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.